



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

2/2016
Gennaio/2/2016 (*)
Napoli 15 Gennaio 2016

Con la Risoluzione n. 96/E diffusa il 19 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire ai soggetti titolari di reddito di impresa di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dal c.d. Decreto competitività (D.L. n. 91/2014).

Con la Risoluzione n. 96/E del 19 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta, mediante F24, dell’incentivo fiscale previsto dal c.d. “decreto competitività” a favore dei titolari di reddito d’impresa, che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014) e il 30 giugno 2015, in strutture produttive ubicate in Italia.

Di seguito si ritiene utile, prima di analizzare il contenuto della Risoluzione n. 96/E, operare una breve panoramica degli aspetti più salienti del credito d’imposta in esame.

BONUS INVESTIMENTI DECRETO COMPETIVITA'

Soggetti beneficiari

L'incentivo, vale a dire il credito d'imposta di cui al Decreto in esame è **riconosciuto a tutti i titolari di reddito d'impresa**, sotto qualsiasi forma costituita, quindi, ditte individuali, società di persone e di capitali, cooperative, stabili organizzazioni in Italia di imprese estere.

Investimenti agevolabili

Oggetto del credito d'imposta **tutti i beni strumentali nuovi acquisiti in proprietà o in leasing, compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007** (esclusi tutti gli immobili e i beni immateriali), purché destinati a strutture produttive ubicate in Italia, **effettuati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015**, considerando i criteri imputazione temporale previsti dall'articolo 109 del TUIR e quindi la data di consegna o spedizione dei beni o la data di ultimazione delle prestazioni per gli investimenti realizzati in appalto.

La misura dell'incentivo

L'incentivo è rappresentato da **un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute** nel periodo in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti. La media va calcolata *escludendo dal computo il periodo d'imposta in cui l'investimento effettuato è stato maggiore.*

Non si considerano gli acquisti di costo unitario inferiore a 10mila euro.

Per i **soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare:**

- **per gli investimenti realizzati nel 2014**, si calcolerà la media del periodo 2009-2013 (scartando l'anno con l'importo più elevato);
- **per gli investimenti del primo semestre 2015**, andrà calcolata la media sul quinquennio 2010-2014, sempre con esclusione dell'annualità più elevata.

Le imprese che **hanno iniziato la propria attività da meno di 5 anni**, calcoleranno la media sulla base degli investimenti effettuati negli anni precedenti all'inizio dell'attività eliminando l'anno dell'investimento più alto.

Procedura utilizzo credito d'imposta

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione in F24, senza limitazioni, **in tre rate annuali a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'investimento.** Quindi, si avrà che il credito d'imposta relativo ad **investimenti effettuati nel 2014** potrà essere utilizzato (in tre rate annuali) **a decorrere dal 1° gennaio 2016,** mentre per quelli **effettuati nel primo semestre 2015 a decorrere dal 1° gennaio 2017.**

Aspetti contabili

Il credito di imposta andrà **contabilizzato per competenza e non concorre a formare il reddito di impresa ne' l'imponibile IRAP.**

Per maggiori dettagli circa la modalità di fruizione si rimanda alla **circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015,** dell'Agenzia delle Entrate.

ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO PER UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA

Per consentirne la fruizione a partire dall'inizio del prossimo anno, secondo le modalità fornite con la circolare 5/2015, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 19 novembre 2015 ha istituito lo specifico codice tributo da utilizzare in F24.

Codice tributo

Per utilizzare in compensazione il credito d'imposta l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice **"6856"** denominato **"Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91"**.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo **è esposto nella sezione "Erario"**, secondo le seguenti modalità:

- nella colonna **"importi a credito compensati"**, per poterlo utilizzare in compensazione;
- nella colonna **"importi a debito versati"**, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione;
- nel campo **"anno di riferimento"** dovrà essere riportato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

!!! Attenzione !!!

Si precisa che **il codice tributo "6856" sarà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC